

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-1006 del 26/02/2018
Oggetto	Rinnovo di concessione di derivazione ad uso idroelettrico COMUNE: Gaggio Montano (BO), loc. Molino di Gaggio CORSO D'ACQUA: torrente Silla TITOLARE: Idroelettrica Molino di Gaggio srl CODICE PRATICA: BO07A0121/15RN01
Proposta	n. PDET-AMB-2018-1048 del 26/02/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno ventisei FEBBRAIO 2018 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.



STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI BOLOGNA

OGGETTO: Rinnovo di concessione di derivazione ad uso idroelettrico

COMUNE: Gaggio Montano (BO), loc. Molino di Gaggio

CORSO D'ACQUA: torrente Silla

TITOLARE: Idroelettrica Molino di Gaggio srl

CODICE PRATICA: BO07A0121/15RN01

IL DIRIGENTE

richiamate le seguenti norme e relativi provvedimenti che istituiscono enti ed attribuiscono funzioni e competenze in materia di demanio idrico:

- la Legge Regionale Emilia Romagna (LR) n. 44/1995 e s.m.i., che istituisce l'Agenda Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (ARPA) e riorganizza le strutture preposte ai controlli ambientali ed alla prevenzione collettiva;
- la LR n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", che modifica la denominazione di ARPA in ARPAAE "Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia" e le assegna nuove funzioni in materia di ambiente ed energia; in particolare quelle previste all'art. 16, comma 2 e all'art. 14, comma 1, lettere a) e f), di concessione, autorizzazione, analisi, vigilanza e controllo delle risorse idriche e dell'utilizzo del demanio idrico, precedentemente svolte dai Servizi Tecnici di Bacino regionali (STB), ai sensi dell'art. 86 e 89 del Decreto Legislativo (Dlgs) N. 112/98 e dell'art. 140 e 142 della LR n. 3/1999;
- la Delibera di Giunta della Regione Emilia Romagna (DGR) n. 2173/2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAAE proposto dal Direttore Generale di ARPA con Delibera n. 87/2015 che istituisce la nuova Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) e le assegna la competenza all'esercizio delle nuove funzioni attribuite in materia di risorse idriche e demanio idrico;
- la Delibera del Direttore Generale di ARPA n. 96/2015 di approvazione dell'assetto organizzativo analitico di ARPAAE con decorrenza dal 01/01/2016 ed in via transitoria nelle more del

completamento del processo di riordino del sistema di governo territoriale di cui alla LR n. 13/2015;

- la DGR n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l'inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di risorse idriche e demanio idrico;

- la Delibera del Direttore Generale di ARPA n. 08/2018 di incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna alla scrivente Patrizia Vitali;

- la Delibera del Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna n. 702/2017 concernente l'assetto organizzativo di dettaglio della Struttura, con decorrenza dal 01/09/2017;

- la DGR n. 2363/2016 che impartisce le prime direttive per il coordinamento delle Agenzie regionali di cui agli art. 16 e 19 della L.R. n. 13/2015, per l'esercizio unitario e coerente delle funzioni ai sensi dell'art. 15 comma 11 della medesima Legge;

viste le seguenti norme e Piani, posti a tutela della qualità e quantità delle acque pubbliche:

- il Regio Decreto (RD) 25 luglio 1904, n. 523;

- il RD 14 agosto 1920, n. 1285;

- il RD 11 dicembre 1933, n. 1775 e s.m.i.;

- il Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) n. 238/1999;

- il DLgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;

- il Piano di Tutela delle Acque e relative Norme attuative (PTA), approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna con Deliberazione 21/12/2005, n.40;

- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Bologna e relative Norme attuative (PTCP), approvato con Delibera n. 19 del 30/03/2004 del Consiglio Provinciale;

- il Piano di Gestione del Distretto Idrografico Appennino Settentrionale adottato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dell'Arno in data 24/2/2010;

- il Piano di Gestione del Distretto Idrografico Appennino Settentrionale 2015-2021, approvato in data 3/3/2016 dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dell'Arno che ha individuato gli obiettivi di qualità ambientale per i corpi idrici ivi definiti, in aggiornamento al Piano approvato il 21/11/2013, ai sensi del DLgs n.152/2006;

- le DGR n. 1781/2015 e n. 2067/2015, con le quali la Regione Emilia-Romagna ha approvato l'aggiornamento del quadro conoscitivo in materia di tutela e gestione della risorsa idrica, ai fini del riesame dei Piani di Gestione dei Distretti Idrografici 2015-2021, ai sensi dell'art. 117 del DLgs n. 152/2006 così come modificato dall'art. 24, comma 1, Legge n. 97/2013;

viste le seguenti norme di disciplina dei procedimenti di concessione di acque pubbliche:

- il Regolamento Regionale Emilia Romagna (RR) 20 novembre 2001, n. 41, come confermato dalla LR n. 6/2004;
- la LR n. 7/2004 e s.m.i.;
- il RR 4/2005;
- la LR n. 4/2007 e s.m.i.;

preso atto che la Regione Emilia Romagna, per quanto riguarda la durata delle concessioni all'utilizzo delle acque pubbliche ha provveduto ad emanare la DGR n.2102/2013 e la DGR n.787/2014 che definiscono i parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica sia per l'uso idroelettrico che per tutti gli altri usi, in riferimento all'art. 21 del RR 41/2001;

preso atto che la Regione Emilia Romagna, in merito agli oneri dovuti per l'utilizzo delle acque pubbliche:

- con gli art.152 e 153 della LR n. 3/1999 ha stabilito gli importi dei canoni per i diversi usi delle acque prelevate e gli importi delle spese occorrenti per l'espletamento delle istruttorie, rilievi, accertamenti e sopralluoghi, relativi a domande per concessioni di derivazione di acqua pubblica;
- con DGR n.1225 del 27/06/2001, con DGR n.609 del 15/04/2002, con DGR n.1325 del 07/07/2003, con DGR n.1274 del 01/08/2005, con DGR n.2242 del 29/12/2005, con DGR n.1994 del 29/12/2006, con DGR n.2326 del 22/12/2008, con DGR n.1985 del 27/12/2011, con DGR n.65 del 02/02/2015 e con DGR 1792/2016 ha successivamente aggiornato e precisato gli importi delle spese di istruttoria e dei canoni suddetti, nonché le varie tipologie di uso a cui essi sono riferiti;
- con l'art.154 della LR n.3/1999, obbliga il richiedente la concessione, prima della firma del disciplinare, a versare a favore della Regione il deposito cauzionale nella misura di un'annualità del canone previsto e comunque, di importo non inferiore a € 51,65= e prevede inoltre, la restituzione dello stesso alla scadenza della concessione;

- con l'art. 8 della LR n. 2/2015, ha stabilito nuove modalità di aggiornamento, adeguamento, decorrenza e versamento dei canoni per l'utilizzo di beni del demanio idrico ed ha fissato in € 250,00= il valore dell'importo minimo previsto del deposito cauzionale;

Viste:

- l'istanza assunta al Prot.n. PG/2015/714555 del 30/09/2015 (pratica BO07A0121/15RN01) dalla Ditta Idroelettrica Molino di Gaggio srl, P.I. e C.F. 02409050354, nella persona del suo legale rappresentante pro-tempore, con cui viene richiesto il rinnovo della concessione di derivazione di acqua pubblica superficiale dal torrente Silla, ad uso **idroelettrico**, con una portata massima di 2.500 l/s, media di esercizio di 1.080 l/s, mediante opera di presa posta su una briglia, per produrre con un salto di 19 m, una potenza nominale di 201 Kw, rilasciata con determinazione n. 2843 del 08/04/2009 (pratica BO07A0121);

- le integrazioni fornite in data 26/01/2017 con prot. PGB0/2017/1768 e le precisazioni presentate in data 31/03/2017 con prot. PGB0/217/7122;

Richiamate:

- la determinazione n. 2843/2009 con cui è stata rilasciata alla ditta E-Vento sas la concessione di derivazione di acqua pubblica superficiale dal torrente Silla, in comune di Gaggio Montano, loc. Molino di Gaggio ad uso **idroelettrico** con scadenza il 31/12/2015 (pratica BO07A0121);

- la determinazione n. 2834/2009 con cui è stata rilasciata alla ditta E-Vento sas la concessione di occupazione di area demaniale con la condotta di adduzione a servizio dell'impianto idroelettrico, in comune di Gaggio Montano, loc. Molino di Gaggio, con scadenza il 09/04/2021 (pratica BO08T0248);

- la determinazione n. 5753/2010 con cui è stato rilasciato il cambio di titolarità della concessione di derivazione precedentemente citata, a favore della ditta Idroelettrica Molino di Gaggio srl (pratica BO07A0121/10CT01);

Considerato che:

- l'istanza presentata è assoggettata al procedimento di rinnovo di concessione ai sensi dell'art. 27 del R.R. 41/2001;

- l'uso per il quale è stato richiesto il rinnovo della concessione è quello idroelettrico, ai sensi dell'art. 152 commi 1 e 2, lett. e), della L.R. n.3/1999;

verificata la compatibilità della derivazione rispetto agli obiettivi di qualità fissati dalla pianificazione di gestione distrettuale per il corpo idrico interessato:

- il prelievo avviene nel corpo idrico fluviale 060400000000 2ER "torrente Silla", con stato ecologico buono, in condizioni di stress quantitativo assente, ai sensi della DGR n.2067/2015 (allegati A-C) e il valore di DMV stabilito nella concessione da rinnovarsi non necessita di adeguamento (allegato D);

verificato che sono stati effettuati i seguenti pagamenti degli oneri dovuti antecedentemente il rilascio della concessione:

- delle spese di istruttoria per la domanda di rinnovo della concessione pari ad € 87,00=;

- dei canoni pregressi di concessione per gli anni dal 2009 al 2017, per un importo complessivo pari ad € 24.695,08=;

- del deposito cauzionale pari ad un importo di € 2.598,93=;

ritenuto che il deposito cauzionale, già versato dal titolare in data 20/03/2009 per l'importo di € 2.598,93= (in riferimento al precedente procedimento B007A0121), possa essere ricompreso nel presente procedimento e che necessiti di adeguamento per un importo di € 260,70= (per un importo complessivo di € 2859,63=);

considerato che le caratteristiche tecniche del prelievo e gli usi assentiti dalla concessione da rinnovarsi sono rimasti invariati;

verificato che la ditta concessionaria ha adempiuto alle prescrizioni contenute nel disciplinare allegato alla determina di concessione n. 2843/2009;

Visto il parere del Servizio tutela e risanamento risorsa acqua, aria e agenti fisici (rilasciato in data 27/12/2017 con prot. PGB0/2017/29741), relativo al piano di monitoraggio ambientale proposto dalla ditta, che stabilisce di **integrare il monitoraggio previsto con le seguenti prescrizioni:**

- a monte del prelievo e nel tratto sotteso, andranno eseguite le seguenti analisi:

- LIMeco 4 volte l'anno
- macrobenthos, macrofite, diatomee e fauna ittica con frequenza almeno semestrale;
- monitoraggio annuale con marcaggio e ricattura della popolazione ittica, per la verifica dell'efficacia della scala di rimonta.

- Andrà effettuata una prima campagna completa nel 2018, ripetuta ogni 3 anni fino al 2027, salvo diverse successive disposizioni.

- Le risultanze del monitoraggio andranno comunicate al Servizio tutela risorsa acqua, aria e agenti fisici, al Servizio attività faunistico-venatorie e pesca della RER e all'Unità Demanio idrico della SAC di Bologna - ARPAE;

ritenuto pertanto, che sulla base della documentazione acquisita agli atti, nulla osta al rilascio del rinnovo della concessione richiesta alle condizioni indicate nel presente atto e nell'allegato disciplinare;

Preso atto dell'istruttoria eseguita dal Tecnico del Servizio all'uopo incaricato, con visto della P.O. di competenza, come risultante dalla documentazione conservata agli atti;

Attestata la regolarità amministrativa;

visto il Dlgs 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;

DETERMINA

Richiamate tutte le considerazioni espresse in premessa

1) di **rilasciare** alla Ditta Idroelettrica Molino di Gaggio srl, P.I. e C.F. 02409050354 nella persona del suo legale rappresentante pro-tempore, **il rinnovo** della concessione a derivare acqua pubblica superficiale dal torrente Silla, in comune di Gaggio Montano (BO), loc. Molino di Gaggio, mediante opera di presa fissa posta a monte di una briglia in sinistra idraulica, sui terreni di proprietà demaniale identificati catastalmente al foglio 57, map. 322, per **uso idroelettrico**, rilasciata con determinazione n. 2843 del 08/04/2009;

La concessione è soggetta alle seguenti condizioni:

a) **il prelievo è stabilito con portata massima di 2.500 l/s**, portata media di 1.080 l/s, per produrre con un salto di 19 m una **potenza nominale di 201 Kw**;

b) la concessione si intende **rilasciata al soggetto ivi indicato**; qualora intervenga la necessità di effettuare un cambio di titolarità, questo dovrà essere formalizzato con apposita istanza allo scrivente Servizio entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento;

c) **la scadenza** della presente concessione **è fissata**, ai sensi della DGR n. 2102 del 30/12/2013, **al 31/12/2036**;

L'Amministrazione concedente ha facoltà, in ogni tempo, di procedere, ai sensi dell'art. 33 del R.R. 41/2001, alla revoca della stessa, qualora sussistano sopravvenute ragioni di pubblico interesse generale e, comunque, al verificarsi di eventi che ne avrebbero determinato il diniego; in tal caso si procederà ad ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo. Il concessionario, qualora intenda protrarre la concessione di derivazione oltre il termine concesso, dovrà presentare istanza di rinnovo a questo Servizio prima della scadenza e versare le relative spese di istruttoria;

d) la presente concessione verrà dichiarata decaduta qualora il concessionario si renda inadempiente agli obblighi assunti come previsto dall'art. 32 del R.R. 41/2001;

e) la presente concessione viene rilasciata unicamente per gli aspetti relativi all'utilizzo di acqua pubblica indipendentemente dagli obblighi e dalle normative previste dalle leggi vigenti o dalle condizioni che possono venire richieste da altre Amministrazioni competenti ed è vincolata a tutti gli effetti alle disposizioni di legge in materia di utilizzo di acqua pubblica;

f) il concessionario è esclusivamente responsabile per qualunque lesione che, nell'esercizio della presente concessione, possa essere arrecata ai diritti dei terzi, e per i relativi risarcimenti;

2) di approvare l'allegato disciplinare di concessione, parte integrante e sostanziale della presente determina, contenente le prescrizioni tecniche da osservarsi per l'utilizzo della derivazione;

3) di dare atto che, a riconoscimento dei diritti derivanti dalla concessione rilasciata con Determinazione n. 2843 del 08/04/2009, il Concessionario **ha corrisposto i canoni** per gli anni dal 2009 al 2017, ai sensi dell'art. 20, comma 1 del R.R. 41/2001, calcolati applicando la normativa vigente;

4) di stabilire che il **canone annuale** per l'uso idroelettrico, calcolato applicando la normativa vigente, **è fissato in € 2.859,63= per l'anno 2018 ed è stato versato anticipatamente** al ritiro del presente atto a favore di "Regione Emilia-Romagna, somme dovute utilizzo beni Dem. Idr. STB412", sul c/c postale n. 1018766509;

5) di stabilire che i canoni annuali successivi al 2018, per l'uso concesso, saranno rivalutati automaticamente in base all'Indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno. E' fatto salvo l'eventuale

aggiornamento o rideterminazione dell'importo del canone effettuato mediante apposita D.G.R., ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015;

6) di stabilire che il concessionario dovrà:

- corrispondere i canoni annui per la concessione, successivi al 2018, entro il 31 marzo dell'anno in corso di concessione, con le rivalutazioni e gli aggiornamenti di cui al punto precedente;
- effettuare tutti i versamenti relativi ai canoni sul c/c postale n. 1018766509 intestato a "Regione Emilia-Romagna, somme dovute utilizzo beni Dem. Idr. STB412" tramite bollettino postale o tramite bonifico con IBAN: IT 36 R 07601 02400 001018766509;
- trasmettere alla **Struttura concedente** la copia di attestazione dell'avvenuto pagamento del canone annuale e di tutti i versamenti effettuati per il rilascio e l'esercizio della concessione;

7) di stabilire che la **cauzione**, quantificata ai sensi dell'art. 154 della L.R. 3/1999 e s.m.i., è **fissata in € 2.859,63=** corrispondente ad una annualità del canone stabilito, ed **ha necessitato di adeguamento** dell'importo originariamente versato di € 2.598,93=, in ragione degli aggiornamenti del canone, per **un importo aggiuntivo di € 260,70=**, che è **stato versato anticipatamente** al ritiro del presente atto sul c/c postale n. 00367409 a favore di "Regione Emilia-Romagna - Utilizzo Demanio Idrico";

8) di dare atto che l'imposta di registro è superiore a € 200,00= secondo quanto stabilito dal D.L. n.104 del 12/09/2013 convertito con modificazioni dalla Legge n.128 del 8/11/2013 e pertanto **andrà effettuata la registrazione a cura del Concessionario entro il ventesimo giorno dalla data di adozione della determinazione dirigenziale di concessione** che sarà inviata in tre copie conformi, di cui una dovrà essere restituita alla scrivente Struttura e dovrà riportare i timbri e gli estremi dell'avvenuta registrazione, unitamente alla copia del versamento dell'imposta di registro, ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e della Circolare del Ministero delle Finanze n. 126 del 15/05/1998;

9) di stabilire che la presente concessione dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni del demanio idrico;

10) di dare pubblicità e trasparenza alla presente concessione secondo quanto previsto dal DLgs n. 33/2013 e s.m.i. mediante pubblicazione sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione Amministrazione Trasparente;

Avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere entro il termine di sessanta giorni dalla sua notificazione, secondo il disposto degli art.143 e 144 del R.D. n.1775/1933.

Patrizia Vitali

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi, le condizioni e le prescrizioni tecniche cui è vincolata la concessione di derivazione di acqua pubblica superficiale rilasciata alla ditta Idroelettrica Molino di Gaggio srl, C.F. 02409050354, nella persona del suo legale rappresentante pro-tempore. Pratica B007A0121/15RN01.

Art.1

Descrizione ed ubicazione delle opere di presa; quantità, modalità, destinazione d'uso e restituzione del prelievo

Il prelievo di risorsa idrica dal **torrente Silla** per **uso idroelettrico** è stabilito per una **portata massima di 2.500 l/sec**, portata media di 1.080 l/s, per produrre con un salto di 19 m, una **potenza nominale di 201 Kw**.

La derivazione si effettua secondo le seguenti modalità:

A. il prelievo avviene nel punto di coordinate geografiche UTM RER X= 655.567, Y= 893.705, in area demaniale, individuata nel Foglio 57, mappale 322 del NCT del comune di Gaggio Montano, loc. Molino di Gaggio, in corrispondenza della sponda sinistra del corso d'acqua, così come indicato nella planimetria catastale agli atti, in corrispondenza del corpo idrico fluviale "torrente Silla", codice 060400000000 2ER, ai sensi della D.G.R. n. 2067/2015 (allegati A-C);

B. l'opera di presa è costituita da un foro praticato nella spalla della briglia esistente, dotato di una paratoia. L'acqua si immette in una canaletta in aderenza alla briglia e in una vasca di carico in c.a. di dimensioni 3,6 x 8,0 x H 3,3 m posta subito a valle della briglia. Dalla vasca di carico, tramite un apposito stramazzo, viene rilasciato il DMV sfiorante direttamente nella scala di risalita per la fauna ittica.

C. Attraverso una condotta di adduzione di diametro 1100 mm e avente lunghezza di 900 m, l'acqua viene convogliata alla centrale idroelettrica che è completamente interrata ed ha dimensioni di 7,10 x 6,7 m e profondità di circa 6 m.

D. Dall'edificio di centrale l'acqua viene restituita al torrente mediante una condotta interrata avente lunghezza di circa 70 m.

E. La briglia su cui si trova l'opera di presa e la briglia successiva a valle, sono dotate di scala di risalita per la fauna ittica.

F. Il tratto di torrente sotteso dalla derivazione è di circa 1097 m.

Art. 2

Varianti

Ogni variazione relativa alle opere di presa, accumulo, rilancio, utilizzazione e restituzione sopra descritte (ivi comprese interventi di sostituzione o particolari interventi di manutenzione) o alle modalità e destinazione d'uso dell'acqua derivata, dovrà essere preventivamente richiesta, ai sensi dall'art. 31 del RR 41/01, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, al Servizio concedente. **Le varianti effettuate senza il preventivo assenso del Servizio sono causa di decadenza della concessione.**

Art. 3

Prescrizioni

La derivazione potrà essere esercitata subordinatamente al fatto che a valle della sezione oggetto di prelievo transiti nel corso d'acqua il **deflusso minimo vitale (DMV) di 360 l/s**, (come prescritto nella precedente concessione) al fine di mantenere vitali le condizioni di funzionalità e di qualità degli ecosistemi interessati, ai sensi del Titolo IV, cap. 1 del PTA, così come rivisto e aggiornato nell'allegato D della D.G.R. 2067/2015 per il riesame dei Piani di gestione dei Distretti Idrografici 2015-2021. **Pertanto, qualora si registri una portata di deflusso delle acque uguale o minore a quanto indicato, il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo medesimo.**

Per assicurare il rilascio del DMV, **dovrà essere sempre garantita la pulizia dello stramazzo sfiorante nella scala di risalita per la fauna ittica.**

I valori giornalieri monitorati di DMV e di portata derivata dovranno essere trasmessi (in formato tabellare) alla scrivente Struttura al termine di ogni anno solare.

Dovrà essere effettuato un monitoraggio ambientale (a monte del prelievo e nel tratto sotteso) costituito da una campagna completa nel 2018, ripetuta ogni 3 anni fino al 2027 (salvo diverse successive disposizioni), che preveda le seguenti analisi:

- LIMeco 4 volte l'anno
- macrobenthos, macrofite, diatomee e fauna ittica con frequenza almeno semestrale;
- monitoraggio annuale con marcaggio e ricattura della popolazione ittica, per la verifica dell'efficacia della scala di rimonta.

Le risultanze del monitoraggio andranno comunicate al Servizio tutela risorsa acqua, aria e agenti fisici, al Servizio attività faunistico-venatorie e pesca della RER e all'Unità Demanio idrico della SAC di Bologna - ARPAE.

Nell'esercizio del prelievo è **fatto divieto di effettuare nell'alveo del corso d'acqua escavazioni, buche e sbaramenti**, nonché di ingombrare, manomettere o alterare in alcun modo l'argine e/o le sponde. In caso di inosservanza di tale divieto, si applicheranno le sanzioni previste dalle norme di Polizia idraulica di cui agli artt.93 e segg. del RD n. 523 del 25/07/1904. Il concessionario sarà, in ogni caso, tenuto a riparare a sua cura e spese, e in conformità alle disposizioni del Servizio, gli eventuali danni che per effetto del prelievo venissero arrecati alle sponde, alla briglia e alle pertinenze del corso d'acqua medesimo.

I lavori da effettuarsi per porre rimedio ad eventuali effetti negativi sul corso d'acqua (deposito di materiali, deviazione e/o ramificazione della corrente, innesco e/o accentuazione di erosioni, scalzamento di opere di difesa, intercettamento di rami e tronchi d'albero, ecc.), dovuti alle opere e modalità di prelievo assentite, **sono a carico esclusivo del Concessionario** che dovrà intervenire su semplice richiesta del Servizio scrivente.

Art.4

Obblighi e condizioni particolari cui è assoggettata la derivazione

Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità dell'opera di presa il **Cartello identificativo** che individua una regolare utenza di acqua pubblica che gli viene consegnato o trasmesso dalla Struttura concedente. Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione, limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto ad informare la Struttura concedente, che provvederà, a spese del concessionario, a rilasciare un duplicato dello stesso.

Sono a carico del concessionario l'esecuzione e la **manutenzione di tutte le opere** che si rendano necessarie, in relazione alla derivazione concessa, per garantire sia la difesa dell'ambiente, sia il buon regime delle acque, anche se la necessità di tali opere venga accertata in seguito.

Art.5

Casi di sospensione o limitazioni del prelievo dell'acqua e relative modalità di comunicazione

Il concessionario deve **sospendere ogni prelievo**, qualora, per speciali motivi di pubblico interesse ed in particolare al verificarsi di quei casi previsti dall'art. 30 del R.R. 41/2001, gli venga comunicato il divieto di derivare acqua, anche con

disposizione diffusa mediante gli organi di informazione o gli albi delle amministrazioni locali presenti sul territorio.

Ai sensi del comma 3 del sopracitato articolo, la sospensione dei prelievi disposta dalle amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, **non dà luogo alla riduzione del canone annuo.**

Art.6

Durata, rinnovo o rinuncia della concessione; cessazione dell'utenza

La concessione, ai sensi della DGR n. 2102/2013, è **rilasciata fino al 31 dicembre 2036.**

Nel caso in cui al termine della concessione persistano i fini della derivazione, il concessionario dovrà presentare istanza di **rinnovo** prima della scadenza, **entro il 31/12/2036**, ai sensi dell'art.27 del RR 41/01.

L'istanza di rinnovo verrà valutata alla luce del quadro normativo e pianificatorio in vigore e del contesto ambientale in essere al momento del rinnovo. L'utente che ha presentato domanda di rinnovo nei termini indicati **può continuare il prelievo sino all'adozione del relativo provvedimento**, nel rispetto degli obblighi previsti dalla concessione in corso di rinnovo, ai sensi del comma 8, art. 27 del R.R. 41/2001.

Qualora il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, dovrà darne comunicazione al Servizio **prima della scadenza** della stessa.

Il concessionario che voglia esercitare **la rinuncia** alla concessione, dovrà farlo obbligatoriamente, prima della scadenza della concessione con le modalità previste dall'art. 34 del R.R. 41/2001. In tal caso, l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione della rinuncia da parte della Struttura.

Alla **cessazione dell'utenza** per qualunque causa determinata, il concessionario è obbligato a provvedere, a propria cura e spese, a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dal pubblico generale interesse e secondo le modalità prescritte dalla Struttura concedente, ai sensi dell'art. 35 del R.R. 41/2001.

Art. 7

Decadenza, revoca e revisione della concessione

Al verificarsi degli eventi di cui all'art. 32 del R.R. 41/2001, la Struttura concedente può dichiarare la **decadenza**

della concessione, previa diffida a regolarizzare la situazione entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di subconcessione a terzi (cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte la risorsa), la decadenza è immediata.

Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la concessione è stata richiesta, al fine di tutelare la risorsa idrica o per ragioni di pubblico interesse, e, comunque al verificarsi degli eventi che ne avrebbero comportato il diniego, descritti all'art. 22 del R.R. 41/2001, la Struttura concedente può **revocare** anticipatamente la concessione come previsto all'art. 33 del medesimo Regolamento. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità.

E' facoltà della Struttura concedente provvedere alla **revisione** della concessione, disponendo ove necessario opportune prescrizioni temporali o quantitative, a seguito del censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, disposto dall'art.95 del D.Lgs. n.152/2006 e successive modifiche e integrazioni, nonché dall'art. 48 del R.R. 41/2001 e dal comma 1, art. 3 della L.R. 4/2007.

Art.8

Canone della concessione

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna il canone annuo secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione, di cui il presente Disciplinare è parte integrante, **anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa**, fatto salvo il diritto di rinuncia secondo quanto indicato all'art. 6 del presente disciplinare.

Art. 9

Cauzione

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna il **deposito cauzionale** a garanzia degli obblighi e delle condizioni della concessione, secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente Disciplinare è parte integrante. Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito cauzionale verrà restituito a seguito di domanda scritta da parte dell'ex concessionario. La Regione, oltre che per accertata morosità, potrà incamerare il deposito cauzionale nei casi previsti dal comma 3 dell'art.11 del R.D. n.1775/1933.

Art. 10

Sanzioni

Fatto salvo ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 155 della L.R. n.3/1999 e s.m.i. per violazioni agli obblighi e/o prescrizioni previste dal presente disciplinare.

Firmato per accettazione dal sig. Simone Paci in qualità di legale rappresentante pro-tempore della ditta Idroelettrica Molino di Gaggio srl, C.F. 02409050354.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.